PROTOCOLLO D'INTESA PER L'APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 165 COMMA 5 CODICE PENALE

TRA

IL TRIBUNALE DI AREZZO e IL CENTRO ITALIANO FEMMINILE (C.I.F.) COMUNALE DI AREZZO OdV, in funzione del servizio PREVENZIONE, RECUPERO E ASSISTENZA AUTORI DI VIOLENZA (P.R.A.V.), in persona del Presidente *p.t.* Francesca Brandini Dini, con sede legale ad Arezzo, in Via Margaritone n. 13 (C.F. 01339410514 – PEC cif.arezzo@pec.it).

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;

Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»;

Visto l'art. 165 comma 5 codice penale, come modificato dall'art. 15 della citata legge n. 168 del 2023 che, fra l'altro, prevede che «nei casi di condanna per il delitto previsto dall'art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'art. 164»;

Visto l'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche

in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata»;

Visto l'art. 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, che prevede che: «Quando l'imputato si sottopone positivamente a un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2»;

Visto l'art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, ultimo comma, come introdotto dalla citata legge 24 novembre 2023, n. 168, ai sensi del quale: «Nei casi di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, primo comma, numero 1), del codice penale»;

Visto il Decreto del 22 gennaio 2025 del Ministero della Giustizia "Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica", pubblicato in G.U. n.73 del 28 marzo 2025; in particolare l'art. 5, co. 3, il quale prevede che "i centri non iscritti negli elenchi o registri regionali dei C.U.A.V. possono inviare la domanda di cui all'art. 8 al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, comprovando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7", facendo intendere che i suddetti articoli rappresentino i requisiti minimi che gli enti devono possedere al fine di essere valutati idonei all'accreditamento nonché allo svolgimento dei programmi di prevenzione e recupero ai sensi dell'art. 165, co. 5, del codice penale;

Considerato che il presente protocollo si inserisce nel quadro delle Linee guida per i percorsi di trattamento degli autori di violenza approvate con D.P.C.M. 24 novembre 2021 e in accordo a quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2025 per i percorsi di recupero degli autori di violenza;

Tenuto conto della consolidata presenza sul territorio e la comprovata professionalità dell'Associazione nello svolgimento di attività di volontariato con professionisti qualificati ed esperti in ambito familiare, pedagogico, educativo, psicologico e giuridico, aventi la finalità di promozione dei diritti della donna, delle pari opportunità, della legalità e della non violenza, della tutela dei minori e della famiglia;

Tenuto conto che attualmente il C.I.F. di Arezzo OdV, pur non essendo ancora formalmente accreditato nei termini sopra indicati, è l'unico ente presente nel circondario di Arezzo ad occuparsi della prevenzione e del recupero degli autori di violenza;

Considerata l'importanza di una collaborazione sinergica per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere, promuovendo percorsi di prevenzione della recidiva e tutela delle vittime attraverso interventi specializzati sugli autori di violenza, in coerenza con i requisiti minimi definiti per i Centri per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.).

Rilevata la necessità di disciplinare i rapporti tra il Tribunale di Arezzo e l'ente indicato;

Ritenuto che l'associazione Centro Italiano Femminile Comunale di Arezzo OdV (d'ora in poi C.I.F.), proprio in forza della specifica esperienza maturata, sia idonea ad attuare specifici percorsi di prevenzione o recupero di autori di violenza domestica e di genere, a tutela delle vittime e dei minori;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

Con il presente Protocollo, le Parti forniscono indicazioni e linee guida operative con l'intento di garantire l'applicazione uniforme del disposto di cui all'art. 165 comma 5 c.p. che prevede la possibilità di accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a corsi di recupero per soggetti violenti-maltrattanti.

2. FINALITÀ

L'impegno delle Parti assunto con il presente Protocollo è volto a:

a) Ridurre significativamente il rischio di recidiva e garantire una maggiore protezione delle persone offese, evitando la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, per garantirne la sicurezza;

b) Offrire percorsi trattamentali strutturati e scientificamente fondati, che incoraggino gli autori ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e a prevenire la recidiva;

c) Favorire la tempestività degli interventi per assicurare una risposta rapida ed efficace alle esigenze di prevenzione e recupero;

d) Promuovere la netta assunzione di responsabilità della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore come modalità relazionale, nonché l'attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione;

e) Garantire uniformità di prassi nel territorio di riferimento e la standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento.

3. SOGGETTI

Il Protocollo è sottoscritto da un ente che, pur non essendo ancora accreditato, ha dimostrato nel corso di vari procedimenti penali di avere capacità nel trattamento e nella gestione degli autori di reati di violenza.

4. SEDI OPERATIVE

L'ente dispone di due sedi operative in Arezzo, di cui una ubicata in Via Margaritone n. 13 e l'altra in Piazza San Domenico n. 4.

L'ente garantisce che negli immobili sopraindicati è assicurata la privacy, in quanto gli spazi sono organizzati in stanze riservate e che escludono qualsiasi incontro tra autore e vittima di violenza.

5. ACCESSO

L'ente garantisce l'apertura al pubblico delle strutture per almeno due giorni alla settimana, per un minimo di 12 ore settimanali, assicurando agli utenti l'informativa sui giorni di apertura.

L'ente sarà operativo almeno 2 giorni alla settimana, per un minimo di 12 ore settimanali e indica i seguenti giorni e orari:

-lunedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;

-martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

-venerdì e sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

L'ente è dotato di un'apposita e-mail **prav.cif.arezzo@gmail.com** e si avvale di un numero di telefono dedicato **3534171454**; si impegna alla creazione di un sito internet. Eventuali variazioni dei responsabili o dei relativi contatti devono essere tempestivamente comunicate.

6. REQUISITI DI ONORABILITÀ

I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente non hanno precedenti penali e non sono a conoscenza di procedimenti penali pendenti a loro carico; non si trovano in stato di interdizione legale o di inabilitazione e non sono sottoposti ad amministrazione di sostegno; non sono incorsi in interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; nell'ambito delle rispettive professionalità, segnalano di non aver riportato sanzioni disciplinari.

7. PERSONALE E FORMAZIONE

L'ente si avvale di personale maschile e femminile specificamente formato.

Tutto il personale ha svolto un percorso di formazione iniziale della durata di 120 ore, di cui almeno 60 di affiancamento agli operatori nel C.U.A.V.; l'ente assicura la formazione continua attraverso la frequentazione di corsi per la durata complessiva di almeno 16 ore l'anno (la formazione iniziale e quella successiva è stata documentata). La formazione è gestita da soggetti di comprovata esperienza sul tema della violenza familiare e di genere.

L'ente è supportato da un supervisore esterno per intervenire in affiancamento agli operatori durante i percorsi di recupero e prevenzione, laddove necessario.

Per gli utenti stranieri l'ente si avvale di due mediatori linguistici (per la lingua inglese e quella francese).

8. RAPPORTI DI RETE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO

L'ente mantiene rapporti funzionali e costanti con le strutture competenti in materia di prevenzione e protezione delle vittime e nella repressione dei reati di violenza; in particolare, si rivolge alla Rete *Relieve* per gli aggiornamenti sulla formazione.

L'ente organizza eventi di prevenzione, sensibilizzazione e formazione in tema di violenza di genere rivolti alla comunità, coinvolgendo gli istituiti scolastici e l'istituto penitenziario presenti sul territorio.

9. PRESA IN CARICO

a) Il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per disporre l'obbligo di partecipazione a programmi rieducativi e/o di recupero, provvede in tal senso nel dispositivo di sentenza all'esito

del giudizio, e assegna all'imputato un termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato entro il quale dovrà assumere contatti con l'ente;

b) il dispositivo viene trasmesso, a cura della cancelleria del Tribunale, all'U.E.P.E. e ai Carabinieri territorialmente competenti per il monitoraggio;

c) il condannato, con il passaggio in giudicato della sentenza, si deve attivare con il C.I.F. per acquisirne la disponibilità;

d) il C.I.F., nel caso in cui fornisca la propria disponibilità, assegna un operatore referente al caso e convoca l'interessato per un primo colloquio conoscitivo, nel quale vengono illustrate le finalità del percorso, le regole di partecipazione, le aspettative e le conseguenze dell'adesione o della mancata adesione;

e) a seguito dei colloqui iniziali e della valutazione dei requisiti di accesso, il C.I.F. trasmette all'U.E.P.E. e al Tribunale l'idoneità o la non idoneità del soggetto al programma di recupero, corredata da motivazioni dettagliate in caso di non idoneità;

f) nell'ipotesi in cui il condannato non si attivi nel termine assegnato e/o sia ritenuto non idoneo al trattamento, l'U.E.P.E. e il C.I.F. informano l'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica, che valuterà se avviare una richiesta finalizzata alla revoca del beneficio.

10. VALUTAZIONE INIZIALE

Nel primo colloquio conoscitivo viene acquisito il consenso informato al trattamento dei dati e alla partecipazione al programma. Il primo accesso informativo è senza oneri a carico dell'utente.

La valutazione d'ingresso avrà come oggetto la qualità e il livello della motivazione, la presenza di condizioni non trattate ostative all'intervento (ad esempio, dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti) e l'intenzione di partecipare agli interventi proposti.

Il C.I.F. procede alla valutazione del rischio di recidiva in maniera sistematica, avvalendosi di procedure standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza.

11. PROGRAMMA DI INTERVENTO

I programmi di intervento dedicati agli autori di violenza, tenendo presente le caratteristiche specifiche delle singole situazioni, sono orientati ai seguenti obiettivi:

- assumere la responsabilità della violenza agita, attraverso la revisione critica degli atteggiamenti difensivi;
- avere consapevolezza degli effetti dannosi della violenza nei confronti delle persone;

- avere consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi e degli stati affettivi ed emotivi;
- promuovere una riflessione critica sull'identità di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le persone offese.

L'ente assicura che i programmi siano svolti da *équipe* dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti adeguatamente formati e aggiornati in tema di violenza di genere e di intervento con gli autori.

Ogni violazione grave delle regole del programma o della condotta che aumenti il rischio per la vittima o per la collettività, deve essere segnalata immediatamente al Tribunale di Arezzo, al fine di consentire l'adozione di eventuali provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

12. VALUTAZIONE FINALE

Al termine del percorso, l'ente rilascia un attestato al partecipante e redige una relazione sul percorso svolta dallo stesso, che viene trasmessa all'U.E.P.E. e al Tribunale di Arezzo per le valutazioni di competenza.

Nel caso di esito positivo, il Giudice confermerà la concessione del beneficio della sospensione condizionale; qualora il percorso abbia avuto esiti negativi, potrà essere azionato un incidente di esecuzione per chiedere la revoca del beneficio in questione.

13. MONITORAGGIO

Le Parti istituiscono un Tavolo Tecnico congiunto che si riunirà a un anno di distanza dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di:

a) analizzare e condividere dati statistici relativi all'applicazione del Protocollo (es. numero di invii, tassi di completamento dei programmi, incidenza delle recidive tra i partecipanti).

b) condividere e affrontare eventuali criticità procedurali o operative riscontrate nell'applicazione del Protocollo.

c) proporre aggiornamenti e integrazioni al Protocollo, al fine di migliorarne l'efficacia e l'adeguamento alle nuove esigenze e normative.

Al Tavolo Tecnico potranno essere coinvolti, nel rispetto del principio di stretta necessità e previa autorizzazione delle Parti, rappresentanti dei Servizi Sociali, della Procura della Repubblica, delle Forze di Polizia e dei Centri Antiviolenza, al fine di garantire una visione integrata e un supporto multidisciplinare, operando in maniera correlata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali.

Tale riunione potrà, comunque, avere luogo in qualsiasi momento sia ritenuto necessario per garantire l'efficientamento del servizio anche, eventualmente, tramite uno scambio di corrispondenza.

14. SICUREZZA DELLE VITTIME E PREVENZIONE

La sicurezza delle persone offese rappresenta un obiettivo prioritario del C.I.F. e deve essere garantita mediante l'adozione di procedure specifiche (come, ad esempio, stanze riservate e divieto di incontro); in ogni caso, è esclusa l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima.

Il C.I.F. dedica particolare attenzione al riconoscimento dei danni provocati ai/alle figli/e a causa dei comportamenti violenti (direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle capacità genitoriali e educative. A tal fine, il C.I.F. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, in stretta sinergia con i Servizi Sociali titolari della cura e della tutela minori.

15. PRIVACY

L'ente garantisce la massima protezione dei dati personali trattati, in conformità al Reg. UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003, adottando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per la sicurezza delle informazioni, sia all'interno delle sedi operative, sia in relazione agli strumenti informatici utilizzati dagli operatori.

16. DURATA, RINNOVO E RECESSO

Il presente Protocollo resterà vigente fino al momento in cui il C.I.F. non conseguirà l'accreditamento negli elenchi regionali e nazionali; l'eventuale accreditamento, infatti, comporterà la decadenza dello stesso e l'applicazione della disciplina di settore.

In ogni caso, il presente protocollo avrà durata di un anno dalla sottoscrizione e si intenderà rinnovato automaticamente, salvo diversa intesa.

Ciascuna parte potrà recedere dandone tempestiva e motivata comunicazione.

17. REFERENTI

Per il Tribunale di Arezzo referente è la Segreteria della Presidenza, nelle persone di Nicoletta Rossi e Teresa Marasco.

Per il servizio P.R.A.V del C.I.F. il referente è il Dott. Enzo Felici.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si applicano le normative vigenti in materia.

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari da parte dell'Amministrazione. Eventuali costi derivanti dalle attività previste sono a carico dell'Ente nei limiti del bilancio e delle risorse disponibili.

Ogni modifica, integrazione o revisione del presente Protocollo dovrà avvenire in forma scritta e previo formale accordo delle Parti.

Copia del Protocollo viene inviata all'Ente sottoscrittore e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, alla Camera Penale di Arezzo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Arezzo – Dott.ssa Annamaria Loprete e al Magistrato dell'Ufficio Gip-Gup – Dott. Claudio Lara, in quanto soggetti presenti in sede di stipula, nonché pubblicata sul Sito Istituzionale del Tribunale di Arezzo, all'interno della Sezione "Convenzioni/Protocolli".

Letto, approvato e sottoscritto.

Arezzo, lì 16/09/2026

Per il Tribunale di Arezzo

Per il C.I.F.